

Comune di Vinchio (Asti)

Modifica Regolamento Edilizio Comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

(omissis)

delibera

1) di sostituire il comma 1 dell'articolo 3 del vigente Regolamento edilizio comunale con il seguente:

“La Commissione Edilizia esprime parere preventivo, esclusivamente nei casi in cui non sia previsto il parere preventivo della Commissione Locale per il Paesaggio istituita ai sensi della L.R. 32/2008 e s.m.i., nei limiti di cui al comma 1/bis del presente articolo.”;

2) di inserire nell'articolo 3 del vigente Regolamento edilizio comunale il seguente comma 1 bis:

“Il parere preventivo della Commissione Edilizia, ai sensi del comma 1 del presente articolo, è obbligatorio non vincolante (tranne nei casi in cui le leggi dispongono diversamente) esclusivamente per:

a) il rilascio del titolo abilitativo per nuove costruzioni, ampliamenti superiori al 20%, sopraelevazioni superiori al 20% ed interventi di demolizione e fedele ricostruzione;

b) gli interventi per i quali la normativa di legge preveda espressamente l'acquisizione del parere della Commissione Edilizia;

c) il rilascio di provvedimenti di variante, di annullamento o di revoca di titoli autorizzativi di cui ai precedenti punti a), e b);

d) le procedure di approvazione degli strumenti urbanistici esecutivi e loro varianti.”;

3) di sostituire il comma 2 dell'articolo 3 del vigente Regolamento edilizio comunale con il seguente:

“L'Autorità competente all'emanazione del provvedimento, qualora ritenga di doversi pronunciare in difformità dai pareri della Commissione Edilizia o della Commissione Locale per il Paesaggio, ha l'obbligo di motivare il proprio dissenso.”;

4) di sostituire il comma 3 dell'articolo 3 del vigente Regolamento edilizio comunale con il seguente:

“Il Sindaco o l'Assessore delegato, la Giunta ed il Consiglio comunale - ciascuno nell'ambito delle proprie competenze - hanno facoltà di richiedere pareri alla Commissione Edilizia ed alla Commissione Locale per il Paesaggio in materia di:

a) strumenti urbanistici, generali ed esecutivi, e loro varianti;

b) convenzioni;

c) programmi pluriennali di attuazione;

d) regolamenti edilizi e loro modifiche;

e) modalità di applicazione del contributo di concessione.”;

5) di sostituire il comma 3 dell'articolo 16 del vigente Regolamento edilizio comunale con il seguente:

“La distanza tra:

a) il filo di fabbricazione di una costruzione ed il filo di fabbricazione di un'altra costruzione frontistante (D) è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo ortogonale congiungente i due fili di fabbricazione;

b) il filo di fabbricazione di una costruzione ed il confine di proprietà (Dc), è rappresentata dalla

lunghezza del segmento minimo congiungente il filo di fabbricazione della costruzione ed il confine di proprietà antistante;

c) il filo di fabbricazione di una costruzione ed una strada (D_s) è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo congiungente il filo di fabbricazione della costruzione ed il confine di una strada, o in assenza di questo, dal ciglio di una strada.”;

(omissis)